



N° 11/19 Reg. Sent.
N° 11/19 Reg. Fall.
N° 219/19 Reg. Cron.
N° 14/19 Reg. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Urbino** in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:

Dr. Massimo Di Patria, Presidente;

Dr. Vito Savino, Giudice relatore;

Dr. Egidio de Leone, Giudice;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 38/2018 R.G., cui con decreto ex art. 162 L.F. è stato riunito il procedimento n.47/18 R.G., promosso

DA

ZAZZERONI Renata, BARTOLUCCI Alda, CARCIANELLI Mauro, DOMINICI Paola, GRILLI Giovanna, IAIA Valeria, PATRIGNANI Lara, PIERLEONI Simonetta, VECCHIETTI Michele, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Antonella Lionetti; TRUFELLI Eleonora, TERENCEI Francesco, D'ALESSANDRO Iolanda, PANARA Katia, CIARCIA Serena, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Khademi Hosseini Alessandra;

ricorrenti

CONTRO

P.G.H. s.p.a., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Emiliano Nicolini;

resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, occorre osservare che *“in tema di concordato preventivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura avanzata dal debitore può essere inclusa nella sentenza di fallimento, che sia contestualmente emessa in relazione ad apposita*

istanza già sussistente, in quanto, ai sensi dell'art. 162 legge fall., l'esigenza di due distinti provvedimenti, per la dichiarazione di inammissibilità del concordato e per la dichiarazione di fallimento, ricorre solo per i casi in cui quest'ultimo non possa ancora essere dichiarato, in difetto dell'iniziativa di parte ora divenuta necessaria (così, Sentenza della Corte di Cassazione n.12986 del 05/06/2009)”.

Tanto premesso, va ricordato che la proposta concordataria formulata da P.G.H. s.p.a., veicolata tramite ricorso depositato in data 18.12.2018 e che vi si abbia per integralmente richiamata, ha incontrato i rilievi critici del Tribunale circa la sussistenza del requisito di ammissibilità di cui al quarto comma dell'art. 160 L.F.

Nel decreto ex art. 162 L.F. del 13.2.2019 si legge quanto segue:

“ Il piano non reca alcuna indicazione circa le ragioni che garantirebbero il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore alla soglia minima contemplata dall'ultimo comma dell'art. 160 L.F.

Al riguardo, in primo luogo, occorre osservare che tal ultima norma, laddove prevede che la *“proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari”*, introduce un ulteriore requisito di ammissibilità, la cui sussistenza deve essere oggetto di adeguato scrutinio critico ad opera del Tribunale, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 162 e 163 L.F.

In secondo luogo, va rilevato che il requisito in esame è compiuto ogniqualvolta concorrano circostanze oggettive che possano sostenere adeguatamente una valutazione prognostica *ex ante* circa il positivo soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore alla soglia minima, pagamento che, dunque, deve prospettarsi come evento assistito da una carica di probabilità così intensa da lambire la certezza.

Vi è, pertanto, che il debitore non può limitarsi a promettere il pagamento dei creditori chirografari in misura almeno pari al venti per cento ma deve rappresentare le ragioni oggettive che rendono l'adempimento di tale promessa un evento pressoché certo o, quantomeno, fornire elementi che possano indurre il Tribunale a maturare un simile convincimento.

Declinando tali principi al caso di specie, va osservato che P.G.H. s.p.a. propone il pagamento dei creditori chirografari nella misura media del 24,77%, così distribuita:

- soddisfacimento dei creditori chirografari inclusi nella classe III (Erario, Insp, ed altri enti pubblici) in misura del 27,47 %;



- soddisfacimento dei creditori chirografari inclusi nella classe IV (fornitori e debiti diversi) in misura del 19 %;
- soddisfacimento dei creditori chirografari inclusi nella classe V (istituti di credito) in misura del 5 %;

Trattasi di una percentuale di soddisfacimento di pochi punti superiore alla soglia minima sicchè l'esigenza del concorso di ragioni oggettive che rendano pressoché certo, o quantomeno altamente probabile, l'accadimento degli eventi preconizzati nel piano, e sui quali poggia la previsione del pagamento dei creditori chirografari nelle percentuali prospettate, appare ancor più stringente.

Al riguardo la società debitrice espone quanto segue:

- 1) il pagamento dei creditori chirografari è affidato al reperimento di finanza esterna, per un importo complessivo di euro 2.098.277,00, ad oggi, tuttavia, ancora non disponibile;
- 2) la somma di euro 208.744,00 sarà reperita tramite la vendita di beni immobili, di proprietà di Guidi Pierino e Boccalini Nadia e conferiti nel Trust Concordato PGH con atto pubblico del 30.3.2017; il contratto di trust è sottoposto a plurime condizioni sospensive (ivi si abbiano per integralmente richiamate le pagine 50 e 51 del ricorso);
- 3) la somma di euro 1.889.533,00 sarà conferita da ARTI E MESTIERI s.r.l. nel corso del segmento temporale 2019 - 2025.

Con precipuo riferimento al punto 3) nel ricorso si legge quanto segue: " ... *la concessione a PGH Srl, affittuaria dell'azienda di P.G.H. Spa, da parte di ARTI E MESTIERI SRL, dei marchi di sua proprietà (in licenza) o di quelli a sua volta ottenuti in licenza (da concedersi in sub licenza), condizionatamente alla stipula del contratto di affitto di azienda tra la ricorrente e la stessa PGH Srl, avverrà con corresponsione di royalties in misura proporzionale e progressiva ai ricavi annui (4% i primi due anni - 6% il terzo e quarto anno - 8%, 9% e 10% rispettivamente il quinto, sesto e settimo anno). A sua volta la società ARTI E MESTIERI SRL si è impegnata, subordinatamente alla definitiva omologazione del concordato preventivo della ricorrente e salvo il caso di successiva sua risoluzione dipendente da qualsiasi evento, anche nella fase di esecuzione del concordato, a finanziare quest'ultima nel limite delle royalties annue maturate, al netto del proprio carico fiscale e nell'ulteriore limite del fabbisogno del piano concordatario di cui si auspica l'omologazione, per il pagamento dei creditori chirografari. Il finanziamento che "Arti e Mestieri Srl" stima di effettuare alla ricorrente, alle condizioni indicate, per l'intera durata del piano (2019 - 2025), è pari ad Euro 1.889.553, sulla base del piano industriale redatto*




da PGH Srl, comprensivo di una rata di Euro 700.000 allo scadere del settimo anno di piano, quale anticipazione di royalties successive al 2025 da parte di PGH Srl".

Tanto premesso, emerge in maniera lampante che la società debitrice, lungi dall'assicurare il pagamento dei creditori chirografi in misura media non inferiore al 20%, si limita alla mera promessa di tale evento, subordinandolo, anzi, all'accadimento di circostanze future, lontane nel tempo e, ad oggi, pressoché incerte, sì da collocare l'intera operazione su di un piano di profonda aleatorietà, ben distante dallo standard di ragionevole certezza imposto dalla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 160 L.F.

Al riguardo, in primo luogo, va osservato che la vendita dei beni immobili al prezzo di euro 208.744,00 si prospetta come un evento tutt'altro che probabile.

Difetta, invero, la previa stipulazione di contratti preliminari o di altri negozi, già volti ad impegnare ed indirizzare la formazione del consenso, comunque propedeutici alla vendita degli immobili al prezzo di stima.

Altresì, non vi è alcuna previsione circa il reperimento di fondi integrativi da impiegare nell'ipotesi in cui i beni vengano alienati ad un prezzo inferiore a quello indicato nella consulenza di parte.

Trattasi di ipotesi assai probabile in ragione del ricorrente scollamento tra il corrispettivo indicato dal venditore e quello offerto dal mercato ogniqualvolta - come nel caso di specie - il bene immobile non abbia caratteristiche uniche o di pregio assoluto, scollamento destinato a divaricarsi oltremodo nel caso di vendita giudiziale o, comunque, correlata ad una procedura concorsuale.

Parimenti, il reperimento della restante somma di euro 1.889.553,00 si configura come accadimento futuro ed incerto già nella prospettazione resa dalla difesa ricorrente, che, d'altro canto, con una certa coerenza, nell'illustrazione del piano e della proposta non impiega mai il termine "assicurare".

Vi è, infatti, che ARTI E MESTIERI s.r.l. ha assunto un'obbligazione subordinata al verificarsi di eventi incerti, il cui avveramento, tra l'altro, sfugge alla sfera di dominio e controllo della società debitrice.

Come sopra riportato, ARTI E MESTIERI s.r.l. si è impegnata ad elargire somme corrispondenti, al netto delle imposte, alle royalties ad essa dovute da P.G.H. s.r.l., ossia un soggetto diverso dalla società debitrice, in ragione del contratto di concessione dei marchi di cui è titolare la società conferente.

Emerge, pertanto, che tale obbligazione è in primo luogo indissolubilmente correlata alla stipulazione di un contratto di affitto di azienda tra P.G.H. s.p.a., concedente, e P.G.H. s.r.l., affittuaria.



Tuttavia, la stipulazione di tale contratto (la difesa ricorrente ha depositato istanza parallela ai sensi dell'art. 161 L.F.), o quantomeno il consolidamento definitivo del rapporto, esige necessariamente che P.G.H. s.r.l. sia individuata quale contraente aggiudicatario all'esito dell'espletamento della procedura competitiva di cui all'art. 163 bis L.F.

Una simile evenienza, sebbene tutt'altro che improbabile, non può allo stato ancora ritenersi certa.

Altresì, ciò che maggiormente rileva, ARTI E MESTIERI s.r.l. ha condizionato il conferimento della finanza esterna alla circostanza che P.G.H. s.r.l., qualora aggiudicataria del contratto di affitto di azienda, consegua un determinato volume di ricavi nel corso della durata del piano.

Ne consegue che il soddisfacimento dei creditori chirografari, al netto della somma derivante dalla liquidazione dei beni immobili oggetto del trust, è indissolubilmente avvinto alle sorti dell'attività di impresa che sarà esercitata da P.G.H. s.r.l. qualora quest'ultima risulti definitivamente aggiudicataria dell'azienda della società debitrice.

In tale ottica, non appare fuorviante affermare che, in definitiva, vi è una sorta di partita di giro tra P.G.H. s.r.l. ed ARTI E MESTIERI s.r.l., nel senso che quest'ultima verserebbe alla procedura concorsuale le somme riscosse da P.G.H. s.r.l. a titolo di royalties, ossia quale corrispettivo del contratto di concessione dei marchi.

Si comprende, dunque, che nella sostanza il peso del concordato grava *in parte qua* su P.G.H. s.r.l. e che i creditori concorsuali devono necessariamente augurarsi che tal ultima società, qualora aggiudicataria del contratto di affitto di azienda in via definitiva, riesca a conseguire ricavi per tutto il periodo di sette anni in cui si articola il piano.

Allo stato, tuttavia, non vi è alcun elemento che possa ragionevolmente fondare un simile convincimento, tanto più che le previsioni circa il futuro andamento dell'impresa, previsioni già di per sé assai incerte in ragione della dilatazione dell'orizzonte temporale, sono affidate esclusivamente al business plan di parte, ossia un documento sprovvisto della più consistente carica di persuasività veicolata dalla relazione di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 186 bis L.F. e privo degli elementi di contenuto imposti, invece, dalla lettera a) dell'articolo in esame nell'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta.

D'altro canto, non può non osservarsi che, in carenza di elementi conoscitivi di segno contrario (non prospettati nel ricorso né adeguatamente desumibili dalla documentazione ad esso allegata) si intravede una sostanziale linea di continuità tra P.G.H. s.p.a. e P.G.H. s.r.l. sicché deve inferirsi, o comunque non può ragionevolmente escludersi, che



quest'ultima dovrà affrontare le medesime difficoltà che nell'ultimo periodo hanno connotato l'attività esercitata da P.G.H. s.p.a.

In tale contesto, il conseguimento di ricavi in misura idonea a formare, nel corso di sette anni, una riserva complessiva di euro 1.889.533,00 costituisce un evento possibile ma che, allo stato, non può essere preconizzato in termini pressoché certi o, quantomeno, di alta probabilità.

La relazione dell'attestatore, che ivi si abbia per integralmente richiamata, non fornisce alcun elemento utile a superare le perplessità *in parte qua* rilevate.

Essa, invero, laddove riferisce la fattibilità del piano in ordine al soddisfacimento dei creditori chirografari, compie affermazioni prive di adeguato sostegno giustificativo o sostenute da motivazione non condivisibile.

Nello specifico, non appare adeguatamente motivata l'affermazione, che si trae dal punto i) del capito IV, secondo cui dalla vendita dei beni immobili può trarsi finanza esterna nella misura indicata nel piano, per il sol fatto che vi sia una perizia di stima conforme a tali importi.

Altresì, non appare condivisibile l'affermazione secondo cui *"la proposta di finanza esterna con le entrate di royalties calcolate sul business plan è realistico (sic) considerato il prestigio, la storia del marchio e i valori di fatturato che prima della crisi PGH sviluppava"*.

Essa, da una parte, conferma quanto sopra osservato circa la sostanziale continuità tra P.G.H. s.p.a. e P.G.H. s.r.l. e, dall'altra, sembra sottintendere che i ricavi passati garantiscano di per sé il conseguimento di ricavi anche in futuro tutt'altro che prossimo.

Un simile assunto appare sprovvisto di ogni adeguato sostegno scientifico e, comunque, risulta pienamente ribaltabile poiché, volendo seguire la linea argomentativa dell'attestatore, si potrebbe parimenti sostenere che il forte calo dei ricavi che ha segnato l'andamento economico di P.G.H. s.p.a. a far tempo dall'esercizio 2012, poiché già avvenuto in un passato che si estende al presente, sarà destinato a verificarsi anche in futuro".

Con memoria depositata in data 16.3.2019, che ivi si abbia per integralmente richiamata, P.G.H. s.p.a., nel formulare le proprie osservazioni circa il rilevato profilo di inammissibilità, si concentra su due aspetti che, nella sottintesa ottica difensiva, dovrebbero indurre a ritenere assicurato il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al venti per cento. In primo luogo, si evidenzia che *" P.G.H. s.r.l. ... successivamente al deposito del piano e all'autorizzazione della stipula del contratto di affitto di azienda e del correlato contratto*



estimatorio ... ha provveduto a versare l'intero capitale sociale, a prendere contatti ed intavolare trattative con gli istituti di credito, e che hanno già condotto alla concessione di fidi/finanziamenti ... in particolare ... il portafoglio ordini già acquisito per la stagione P/E 2019 ammonta a totali euro 850.035,55 per n. 12.026 pz ed è già in corso la campagna vendita per la stagione A/I 2019, per il tramite di tutti gli agenti di zona ...”.

In secondo luogo, si rappresenta che il passivo chirografario derivante dalle sanzioni Irpef- Ires- Irap – Iva, stimato nel piano concordatario nell'importo complessivo di euro 638.955,62, è destinato a ridursi ad euro 425.970,41 in ragione del pressoché certo perfezionamento della conciliazione giudiziale nell'ambito dei giudizi di impugnazione delle cartelle esattoriali, attualmente pendenti presso il competente Giudice Tributario, ed incentrati sull'assunto della non debenza delle sanzioni correlate a cartelle esattoriali notificate successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

La riduzione del passivo concordatario consentirebbe di soddisfare i creditori chirografari della classe n. 3, in misura del 30,34%, i creditori chirografari della classe n. 4 in misura del 19%, i creditori chirografari della classe n.5 in misura del 5%.

Il soddisfacimento dei creditori chirografari, pertanto, avverrebbe nella misura media del 26,79 % in luogo dell'originaria percentuale del 24,77%.

Nel procedere al vaglio critico delle ragioni prospettate nella memoria del 16.3.2019, appare opportuno muovere nuovamente dall'esegesi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 160 L.F.

Come già indicato nel pregresso decreto ex art. 162 L.F., il Tribunale, aderendo all'orientamento della giurisprudenza di merito oramai maggioritario, ritiene che l'utilizzo del termine “assicurare” veicoli un contenuto precettivo cogente e che, dunque, il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura almeno pari al venti per cento, deve configurarsi come evento altamente probabile, tendente a lambire la certezza già al momento in cui deve essere compiuta la valutazione circa l'ammissibilità della proposta di concordato.

D'altro canto, assicurare significa rendere certo e, dunque, l'impiego di tale termine esprime l'esigenza di certezza ancor più del termine garantire che, invece, rimanda pur sempre al concetto di promessa e, infatti, la sussistenza di una garanzia personale o reale rafforza ma non



assicura l'adempimento di un obbligazione, ben potendo il fideiussore rendersi inadempiente o il bene oggetto della causa di prelazione scontare una consistente perdita di valore nella fase liquidatoria,

Secondo una diversa ma contigua sfumatura interpretativa, il termine in esame rimanda ad un concetto intermedio tra quelli di garanzia e ragionevole previsione (in tal senso, decreto del Tribunale di Firenze dell'8.1.2016) ed esige la sussistenza di un impegno vincolante, e dunque attuabile in via giudiziaria in caso di inadempimento (in tal senso, decreto del Tribunale di Mantova del 2.3.2017).

Con più precisione, *“non è dubbio che esso presupponga un grado di certezza che, seppure relativo trattandosi di valutazioni prognostiche (non si parla, infatti, di “garantire”), è del tutto estraneo alla mera previsione probabilistica. Il legislatore ha inteso alzare l’asticella della protezione dei creditori imponendo al debitore soluzioni della propria crisi con esiti per i primi connotate da ragionevole sicurezza in ordine alla pur limitata soddisfazione dei propri crediti (oltre che caratterizzate da maggiore trasparenza in ordine alle effettive prospettive di soddisfazione e, dunque, al contenuto della proposta). In qualche modo, il legislatore del 2015 ha completato il suo parziale ritorno al passato adottando una formula che riecheggia da vicino*

quella dell’originario art. 160, co. 1 n. 2 (“fondatamente ritenere” che...). Dunque, il comma IV dell’art. 160 novellato può essere letto nel senso che in ogni caso il debitore deve proporre fondatamente il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari. Pur con tutte le possibili sfumature del caso, il criterio di qualificazione della proposta adottato si pone a metà strada fra quello della garanzia e quello della ragionevole previsione: meno del primo, più del secondo (così, decreto del Tribunale di Pistoia del 29.10.2015)”.

Dunque, qualora il soddisfacimento in misura almeno pari al venti per cento sia indissolubilmente correlato all'accadimento di eventi futuri ed estranei alla sfera di dominio del debitore, si pone un serio problema circa la sussistenza del requisito di ammissibilità in esame sicchè il vaglio critico del Tribunale deve necessariamente estendersi ad una valutazione circa il grado di attendibilità della prospettazione del debitore.



In tali casi, infatti, si registra un'ottica capovolta poiché al momento dell'esame della proposta vi è una insufficienza dell'attivo e, dunque, svolgendo una valutazione all'attualità, risulta certo il mancato soddisfacimento dei chirografari nella percentuale minima.

Nel futuro, tuttavia, l'attivo potrebbe essere incrementato e, dunque, muovendosi *ex ante*, occorre svolgere una valutazione circa il grado di attendibilità di una simile previsione, indagine, ad avviso del Tribunale, non del tutto affrancata dal principio generale di cui all'art. 2697 c.c. , con la conseguenza che eventuali lacune ed incertezze in ordine alla probabilità di accadimento degli eventi futuri è destinata a riverberarsi in danno del debitorie poiché gravato dell'onere dalla prova della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Declinando tali principi al caso di specie, occorre ribadire che l'attivo da destinare ai creditori chirografari deriva nella sua interezza da finanza esterna.

In particolare, come già osservato nel pregresso decreto ex art. 162 L.F., la somma di euro 1.889.553,40 dovrebbe essere corrisposta da ARTI E MESTIERI s.r.l. nel corso di sette anni.

Tuttavia, giova ribadirlo, l'obbligazione assunta da tal ultima società è sostanzialmente condizionata ai ricavi conseguiti in tale arco di tempo da P.G.H. s.r.l. affittuaria del ramo di azienda di P.G.H. s.p.a.

In altri termini, come il Tribunale si è già premurato di osservare, le sorti della proposta concordataria sono indissolubilmente legate, *in parte qua*, alla *performance* imprenditoriale di P.G.H. s.r.l.

Tale assunto, ovviamente, non sfugge alla difesa ricorrente che, nella memoria da ultimo depositata, ha sostanzialmente riferito che l'affittuaria sta svolgendo regolarmente la propria attività di impresa.

Le circostanze riferite, tuttavia, non sembrano fornire alcun elemento utile, o quantomeno significativo, a sostegno della ragionevole fondatezza della previsione.

Invero, emerge unicamente che P.G.H. s.r.l., con un capitale sottoscritto e versato di euro 10.000,00, ha ad oggi ricevuto ordini per euro 850.035,55.

Tuttavia, la dazione della finanza esterna è sospensivamente condizionata al conseguimento di ricavi, ossia all'adempimento dei crediti calati negli ordini ricevuti.



L'adempimento di tali crediti costituisce un evento probabile come, tuttavia, è probabile l'inadempimento, rischio, quest'ultimo, enfatizzato dall'estrema frammentazione delle forniture (vi è una pluralità di ordini di merce per valori contenuti).

Nel ricorso per l'ammissione al concordato si legge quanto segue: *“Il calo dei ricavi è principalmente dovuto alla grave crisi economica che ha colpito l'economia mondiale ed il nostro paese in particolare (si specifica che i ricavi prodotti in Italia rappresentano circa il 95% dei ricavi complessivi della società) ed anche all'numerose contraffazioni di prodotti di punta verificatesi nell'ultimo quinquennio. La crisi economica in corso ha comportato la chiusura di numerosi negozi e boutique riducendo sensibilmente la rete commerciale sviluppata negli anni (i prodotti sono prevalentemente venduti a negozi multimarca). La crisi finanziaria che ha colpito la società è in parte dovuta anche da numerose e significative perdite su crediti verificatesi per fallimento di clienti (o ricorso ad altre procedure concorsuali o, ancora, per procedure esecutive individuali rimaste infruttuose), rimarcando che nel solo biennio 2014 - 2015 le perdite e le svalutazioni di crediti imputate a conto economico sono state pari ad euro 2.722.093,00”*.

La difesa ricorrente non ha evidenziato elementi idonei a far ritenere che l'attività di impresa esercitata da P.G.H. s.r.l. sia strutturata in modo tale da aggirare gli ostacoli che hanno causato la crisi di P.G.H. s.p.a., ossia il calo dei consumi, la contraffazione e, soprattutto, l'inadempimento dei clienti, per lo più medio piccoli esercizi commerciali pluri marca.

Anzi, come già osservato nel precedente decreto ex art. 162 L.F., emerge una sostanziale contiguità tra P.G.H. s.p.a. e P.G.H. s.r.l., evidenziata dall'identità del complesso aziendale e dei referenti personali.

Tale rilievo, non contraddetto dalla difesa ricorrente, evidenzia come la proposta concordataria sia, *in parte qua*, strutturata secondo lo schema della continuità aziendale indiretta (declinato in maniera particolarmente accentuata in ragione della stretta contiguità oggettiva e soggettiva tra la società concedente e la società affittuaria) quantunque i creditori concorsuali abbiano già espresso voto negativo in ordine ad una precedente proposta di concordato con continuità aziendale diretta.

J



Dunque, i creditori hanno già bocciato una soluzione incentrata sulla reiterazione della medesima attività di impresa e la riproposizione sostanziale di tale soluzione, al di là delle intenzioni sicuramente lecite della società debitrice, si traduce in un impiego dello strumento concordatario non del tutto scevro da connotati di abusività.

Al proposito, occorre riferire che l'INPS, tramite invio di una nota, ha già preannunciato voto contrario nell'ipotesi di ammissione al concordato preventivo.

Ad avviso del Tribunale, giova ripeterlo, non sussistono elementi idonei a far ritenere, quantomeno non con il necessario elevato grado di probabilità, che P.G.H. s.r.l., a differenza di P.G.H. s.p.a., possa conseguire nei prossimi sette anni ricavi adeguati al soddisfacimento dei creditori chirografari.

Un simile evento, certamente non impossibile, appare ancora connotato dall'alea tipica di ogni attività di impresa, incertezza ancor più accentuata in ragione dell'orizzonte temporale della previsione e della circostanza della persistenza dei pregressi elementi di fragilità.

Il business plan di P.G.H. s.r.l., depositato unitamente al ricorso e che ivi si abbia per integralmente richiamato, documento di per sé privo della carica di persuasività che invece esibisce la relazione di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 186 bis L.F., tratteggia unicamente gli obiettivi che l'affittuaria intende conseguire ma non delinea, quantomeno non adeguatamente, le modalità di raggiungimento.

Esso, tra l'altro, è stato redatto alla luce delle previsioni di un canone di affitto di azienda sensibilmente più basso rispetto a quello poi pattuito in ragione del parere negativo dei Commissari giudiziali e, dunque, muove dal presupposto di costi più bassi rispetto a quelli che P.G.H. s.r.l. dovrà sostenere.

Altresì, ARTI E MESTIERI s.r.l. si è impegnata a conferire la finanza esterna soltanto nell'ipotesi in cui P.G.H. s.r.l. risulti in via definitiva aggiudicatario del contratto di affitto di azienda.

Attualmente il contratto è risolutivamente condizionato alla circostanza che un soggetto terzo risulti aggiudicatario all'esito dello svolgimento della procedura competitiva di cui all'art. 163 bis L.F.

L'evento calato in condizione risulta poco probabile ma non può certo escludersi.



Tale circostanza è stata stigmatizzata nel pregresso decreto ex art. 162 L.F. ma, tuttavia, la difesa ricorrente non ha operato alcuna modificazione in merito.

Ne consegue, ed in ciò si annida alea ulteriore, che il conferimento della finanza esterna, oltre ad esigere che la performance imprenditoriale di P.G.H. s.r.l. sia positiva nel corso di sette anni, presuppone ancora prima che quest'ultima vinca la procedura competitiva di cui all'art. 163 bis L.F.

Non vi sono elementi che possano assicurare tal ultimo evento.

Ancora, non può non osservarsi che la difesa ricorrente non ha fornito alcun significativo elemento conoscitivo circa la capacità patrimoniale e finanziaria di ARTI E MESTIERI s.r.l. sicchè il Tribunale non è in grado di comprendere se e come tal ultima società potrà effettuare il pagamento della rata di euro 700.000,00 nel 2026.

Al riguardo, si tratta in sostanza di prestare fede a tale promessa che, tuttavia, allo stato non pare possibile decriptare in termini di pressoché certezza.

Anzi, dalla documentazione prodotta dalla difesa ricorrente, e segnatamente dalla scrittura privata relativa alla concessione dell'utilizzo dei marchi, emerge che P.G.H. s.r.l. ed ARTI E MESTIERI s.r.l. sono parimenti amministrate da GUIDI Gionata, socio anche di P.G.H. s.p.a., circostanza che evidenzia di per sé la stretta contiguità tra tali società e, di conseguenza, la carenza di fonti reddituali diverse rispetto all'attività di impresa originariamente esercitata da P.G.H. s.p.a. ed ora svolta da P.G.H. s.r.l.

Quanto osservato conduce nuovamente alla seguente conclusione: non sussistono elementi che possano sostenere in termini di pressoché certezza, o quantomeno di alta probabilità, il convincimento che, nel corso di sette anni, ARTI E MESTIERI s.r.l. possa conferire finanza esterna per l'importo complessivo di euro 1.889.553,40.

Nel pregresso decreto ex art. 162 L.F. sono stati operati rilevi critici anche in relazione al reperimento della somma di euro 208.744,00, evidenziano come la vendita del bene immobile al prezzo di stima si prospetta come un evento tutt'altro che probabile in carenza della previa stipulazione di contratti preliminari o di altri negozi già volti ad impegnare ed indirizzare la formazione del consenso.

In ordine a tali censure la difesa ricorrente non ha compiuto alcuna osservazione.

Va poi osservato che il bene immobile da liquidare costituisce il patrimonio di un trust istituito da GUIDI Pierino e BOCCALINI Nadia con atto pubblico del 3.3.2017.

Nell'atto si legge, tra l'altro, quanto segue: *"i disponenti hanno rilasciato in proprio, congiuntamente o singolarmente fideiussioni personali in favore delle Banche di seguito indicate ... che dette Banche, in conseguenza delle prestate garanzie, hanno erogato linee di credito alla predetta società; ... che la Società "P.G.H. S.P.A." si trova ad affrontare una situazione di crisi economico-finanziaria, dovuta alla crisi generale che attraversa il settore e a una sensibile riduzione dei ricavi; che la Società "P.G.H. S.P.A." è in procinto di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 L.F.; ... che i Disponenti intendono istituire un Trust al fine di soddisfare le pretese dei creditori della società "P.G.H. S.P.A." predetta e anche quale fidejussori dei propri creditori bancari"*.

Emerge, pertanto, che tramite il conferimento dell'immobile GUIDI Pierino e BOCCALINI Nadia hanno indebolito la propria garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori assistiti dalla garanzia personale, dirottando il bene immobile all'esclusivo soddisfacimento dei creditori chirografari di P.G.H. s.p.a., svuotando di fatto la proficuità delle fideiussioni.

Vi è il rischio, pertanto, che i creditori assistiti da fideiussione impugnino l'atto istitutivo del trust con l'azione revocatoria e tale rischio è destinato a persistere fino alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.

Ancora, le carenze motivazionali del giudizio di fattibilità compiuto dall'attestatore, già stigmatizzate nel decreto ex art. 162 L.F., non hanno ricevuto alcuna implementazione correttiva.

Alla luce di quanto osservato, il riferito alleggerimento del passivo, per un importo complessivo di euro 212.985,21, si configura come un evento che di per sé non interferisce con la certezza del reperimento dell'attivo necessario.

Pertanto, deve affermarsi nuovamente che la proposta di concordato, al di là di quanto promesso, non assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura media non inferiore al 20%.



Il mancata integrazione di tal ultimo requisito preclude di per sé il definitivo e proficuo accesso alla procedura di concordato preventivo, con conseguente necessità di procedere all'immediata delibazione delle istanze di fallimento già formulate.

La qualità di creditori in capo ai ricorrenti BARTOLUCCI Alda, CARCIANELLI Mauro, DOMINICI Paola, GRILLI Giovanna, IAIA Valeria, PATRIGNANI Lara, PIERLEONI Simonetta, VECCHIETTI Michele, TRUFELLI Eleonora, TERENCEI Francesco, D'ALESSANDRO Iolanda, PANARA Katia, CIARCIA Serena, oltre a non essere stata contestata dalla difesa della società debitrice, è adeguatamente dimostrata dalla produzione delle buste paga e dei conteggi sindacali.


Altrsi, il passivo riferito da P.G.H. s.p.a. al momento del deposito del ricorso ex art. 160 L.F. ammonta ad euro 12.116.361,66, con ovvia integrazione della soglia di indebitamento mino di cui all'ultimo comma dell'art. 15 L.F. ed ovvia insussistenza del concorso dei requisiti di esenzione dal fallimento di cui al secondo comma dell'art. 15 L.F.

La risalenza del passivo, il mancato reiterato pagamento dei lavoratori, il marcato squilibrio tra attivo e passivo, di consistenza tale da prospettare il soddisfacimento dei creditori privilegiati *intra vires* e dei creditori chirografi nella misura media del 20% solo attraverso il conferimento di finanza esterna, evidenziano senza dubbio alcuno che P.G.H. s.p.a. versa in stato di insolvenza irreversibile, con conseguente necessità di accoglimento dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Urbino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo;
- dichiara il fallimento di P.G.H. s.p.a., con sede ad Urbino, in Strada Provinciale n. 9 Feltresca n. 224, località Schieti; C.F. 01022440414;
- nomina il dott. Vito Savino Giudice Delegato;
- nomina Curatori il dott. Gabriele Abrugiato ed il dott. Gabriele Fraboni;
- ordina a P.G.H. s.p.a. di depositare presso la Cancelleria, entro il termine di tre giorni, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;



- fissa l'udienza del 25.9.2019, ore 11.30 , presso l'ufficio del Giudice Delegato, per procedere all'esame dello stato passivo;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 93 L.F., come da ultimo modificato;
- manda la Cancelleria per tutti gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.

Urbino, 27.6.2019

Il Giudice estensore

Dott. Vito Savino



Il Presidente

Dott. Massimo Di Patria



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Morena Camminati

